SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1997, n. **220.**

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 giugno 1997, n. **221.**

Regolamento concernente l'individuazione dei diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina . Pag. 9

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1° aprile 1997.

Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei commi 6 e 6-*bis* della legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni per l'esenzione dal pagamento, sugli utili reinvestiti, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi .... Pag. 10

DECRETO 11 luglio 1997.

Assoggettamento della Lonato S.c. a r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria .... Pag. 11

Ministero dell'interno

DECRETO 30 giugno 1997.

Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1996, attivato ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .... Pag. 12

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 4 luglio 1997.

Revisione delle tariffe per le stampe in abbonamento postale. Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delta Service» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Parma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 18

Ministero del tesoro

DECRETO 8 luglio 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 3.000 milioni di marchi tedeschi, della durata di dieci anni, al tasso di interesse fisso del 5,75% . . . . Pag. 18

DECRETO 9 luglio 1997.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà del Tesoro . . . . Pag. 21

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, nona e decima tranche . . . . Pag. 21

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, settima e ottava tranche . . . Pag. 23

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, undicesima e dodicesima tranche. Pag. 25

DECRETO 10 luglio 1997.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane O.M.I. S.p.a., in Reggio Emilia Pag. 27

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 18 giugno 1997.

Conferma della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato . . . . Pag. 27

DECRETO 4 luglio 1997.

Riconoscimento dell'olio extravergine di oliva «Toscano» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 11 giugno 1997.

Integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 70 del 9 maggio 1997 concernente l'approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» . . . . Pag. 38

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 27 dicembre 1996, n. 5923.

Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16 maggio 1996, n. 2357: «Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale» . . . . Pag. 39

CIRCOLARE 9 giugno 1997, n. 3107.

Modifiche alla circolare n. 5923 del 27 dicembre 1996 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 . . . . Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Moroni (Comore) . . . . Pag. 40

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Belem (Brasile) . . . . Pag. 41

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania) . . . . Pag. 41

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 17 luglio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 .... Pag. 41

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Gemma», in Ercolano.............. Pag. 42

Università di Torino: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 42

Università di Bologna: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento .... Pag. 42

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna 9 maggio 1997 concernente: «Approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano". Integrazione del dispositivo. (Ordinanza n. 71)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997).............................. Pag. 42

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri concernente: «Ristrutturazione della rete consolare di prima categoria in Svizzera». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1997). Pag. 43

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, concernente: «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997).......... Pag. 43

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1997.

Assegnazione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, per l'estinzione di crediti d'imposta.

97A5555

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1997, n. 220.

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedendo alla ripartizione interna tra i predetti uffici delle attuali attribuzioni previste dalla legge o su base legislativa;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero, ne determina gli indirizzi, disciplina gli obiettivi ed i programmi e ne verifica l'attuazione da parte degli uffici, impartendo le opportune direttive.

2. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare e dal capo dell'Ufficio stampa che si avvalgono, rispettivamente, dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo, della Segreteria particolare del Ministro e dell'Ufficio stampa. Il Ministro può altresì istituire una segreteria tecnica. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

3. L'Ufficio di gabinetto cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro; provvede alle eventuali esigenze di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione (*la parte omessa non è stata ammessa al «visto» della Corte dei conti*). Esamina inoltre le altre questioni avvalendosi, di norma, della collaborazione fornita dai competenti uffici del Ministero e coordina lo studio dei problemi segnalati dal Ministro, anche nel caso in cui la relativa documentazione sia stata elaborata da altri uffici ed organi delle pubbliche amministrazioni.

4. L'Ufficio legislativo assicura il supporto tecnico e giuridico richiesto dal Ministro e dai Sottosegretari; provvede, d'intesa con i competenti uffici, alla elaborazione e all'esame delle iniziative normative; cura l'attività parlamentare e i relativi rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda gli adempimenti comunitari; fornisce parere sugli atti di interesse generale e sulle questioni giuridiche concernenti le competenze dell'amministrazione.

Art. 2.

Articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le attribuzioni e le relative competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri dicasteri ed amministrazioni pubbliche, nonché le funzioni delle regioni e delle province autonome, è articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:

a) Direzione generale degli affari generali;

b) Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

c) Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi;

d) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

f) Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.

(Il comma 2 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 3.

Direzione generale degli affari generali

1. La Direzione generale degli affari generali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;

b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

d) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;

e) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;

f) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e materie residue di carattere generale relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture del Ministero.

Art. 4.

Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie

1. La Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) elaborazione delle linee di politica energetica di rilievo nazionale, e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario;

b) rapporti con l'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le regioni nei settori energetico e minerario;

c) applicazione ed attuazione delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;

d) applicazione ed attuazione delle leggi afferenti il settore minerario e, quanto ai rapporti con le regioni, anche per il settore delle cave e torbiere e delle acque minerali e termali;

e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici ad elevato rischio ambientale ed allo sviluppo di attività energetiche ambientalmente compatibili ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

f) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

g) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

h) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità di regolazione per l'energia elettrica ed il gas;

i) indirizzo e supporto alle amministrazioni locali per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

l) attuazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori;

m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica;

n) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti le risorse energetiche o minerarie.

Art. 5.

Direzione generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi

1. La Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;

b) studi economici sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

c) attività fieristiche, incluse l'autorizzazione delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario fieristico ed i rapporti con le regioni;

d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio e dei servizi, in collegamento con la Direzione generale per il coordinameuto degli incentivi alle imprese;

e) attuazione della normativa in materia di registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio, sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sui loro centri, unioni ed aziende speciali;

g) attività fiduciarie e di revisione;

h) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sull'ISVAP (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo), sulla SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) e sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione;

l) adempimenti connessi alla tenuta dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, dell'albo degli agenti di assicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

m) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi.

Art. 6.

Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

1. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) coordinamento della politica industriale e delle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni e con l'Unione europea;

b) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

c) sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi prodotti e dei nuovi settori industriali, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;

d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate ed iniziative per il trasferimento delle tecnologie innovative alle imprese minori;

e) disciplina della proprietà industriale e attività connesse alla concessione di brevetti per invenzioni, per modelli industriali e per marchi di impresa;

f) attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale ed alle normative di sicurezza dei prodotti industriali;

g) vigilanza sugli enti di normazione nazionali, emanazione di normative tecniche, fissazione di standard per la certificazione di prodotti, impianti e sistemi di qualità e valutazione dei loro effetti sull'apparato produttivo, in collegamento con la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

h) notifiche all'Unione europea delle normative tecniche nazionali;

i) applicazione delle leggi afferenti il settore industriale e dell'artigianato;

l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e sull'IPI (Istituto per la promozione industriale);

m) rapporti con la GEPI S.p.a. (Società di gestioni e partecipazioni industriali) e con gli altri soggetti di promozione industriale;

n) vigilanza sulle imprese in amministrazione straordinaria;

o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali;

p) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;

q) promozione dello sviluppo industriale nelle aree depresse;

r) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore industriale e dell'artigianato.

Art. 7.

Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazione alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;

b) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

c) incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;

d) incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;

e) incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia;

f) incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;

g) agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;

h) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti gli interventi di agevolazione finanziaria alle imprese.

Art. 8.
Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato

1. La Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresi quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari;

b) tutela degli interessi economici dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, con le regioni, con gli enti locali, ivi incluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e con le altre amministrazioni;

c) monitoraggio dei prezzi nelle varie fasi di scambio; indagini sulle normative che influenzano la formazione dei prezzi, sulla trasparenza dei processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi e conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni riscontrate alle autorità con poteri di intervento sul mercato;

d) organizzazione dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relative attività ispettive e rapporti con enti ed organismi operanti nel campo della metrologia e della normalizzazione;

e) procedure relative alla certificazione di prodotti ed impianti, controlli di conformità dei prodotti alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni e rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

f) attività di monitoraggio sul sistema di certificazione nazionale e rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

g) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti la tutela dei consumatori e del mercato.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

(Il comma 1 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

2. Fino all'adozione del regolamento ministeriale di individuazione del nuovo assetto degli altri uffici dirigenziali del Ministero, nel quale sarà indicato anche il nuovo assetto degli uffici periferici non dirigenziali, ciascuna delle nuove direzioni generali opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali e non dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 7, con esclusione dell'art. 1, comma 3, limitatamente alle parole «e alle questioni che investono le competenze di più uffici dirigenziali del Ministero»; dell'art. 2, comma 2; e dell'art. 9, comma 1 (ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 26 giugno 1997)

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.

— La legge n. 434/1951 reca: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1951, n. 143.

— La legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1957) è stata modificata dalla legge n. 613/1967 (*Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1967, n. 194).

— La legge 15 dicembre 1960, n. 1483, recante «Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1960, n. 307.

— La legge n. 295/1978 titola «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni» ed è stata pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1978, n. 176.

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta il testo degli articoli 6 e 31, del predetto decreto:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al 10%, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forma di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 7:

— Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1993, n. 79) così recita: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

97G0249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997, n. **221.**

Regolamento concernente l'individuazione dei diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, recante norme per il reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto l'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha, tra l'altro, sostituito la lettera *c)*, secondo comma, dell'articolo 1 della citata legge n. 45 del 1974, stabilendo che all'indicazione dei diplomi di laurea per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei predetti ufficiali debba provvedere il Ministro delle finanze con proprio decreto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1214/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale in data 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3231/U.C.L. del 23 aprile 1997);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I diplomi di laurea da possedere per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina nella Guardia di finanza sono previsti, ai sensi della lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1974, n. 45, come modificata dall'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'annesso elenco, che fa parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 176

ELENCO DEI DIPLOMI DI LAUREA IL CUI POSSESSO COSTITUISCE TITOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI PRIMA NOMINA

Giurisprudenza
Scienze politiche
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Economia e commercio
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche
Economia aziendale
Economia politica
Scienze bancarie ed assicurative
Scienze economico-marittime
Discipline nautiche
Discipline economiche e sociali
Scienze economiche e sociali
Economia marittima e dei trasporti
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze internazionali e diplomatiche
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Scienza economico-marittima
Economia marittima e dei trasporti

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— La legge 26 febbraio 1974, n. 45, reca: «Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina».

— L'art. 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Norme di razionalizzazione della finanza pubblica), così recita:

«223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'art 1:

1) ... (*omissis*);

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordi-

nate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo della lettera *c)* del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 45/1974 vedi note alle premesse.

97G0262

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° aprile 1997.

Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei commi 6 e 6-*bis* della legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni per l'esenzione dal pagamento, sugli utili reinvestiti, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i commi 6 e 6-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, che, relativamente ai periodi di imposta 1992-1996, dispongono, per le finalità ed alle condizioni ivi indicate, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti e, in alternativa, la concessione di un credito d'imposta e che prevedono l'emanazione di decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, per stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi medesimi;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi prevista per ciascun periodo d'imposta 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è riconosciuta a favore dei soggetti, individuati dal predetto art. 8, comma 6, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria. L'esenzione è concessa sugli utili dichiarati dai predetti soggetti e direttamente impiegati nelle attività di cui al programma previsto dall'art. 3, fino a concorrenza del costo degli investimenti.

2. I soggetti aventi diritto sono tenuti a chiedere espressamente l'esenzione di cui al comma 1, per ciascun periodo d'imposta, in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per i redditi prodotti nel periodo d'imposta 1992 l'esenzione è richiesta con istanza al competente ufficio delle entrate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. La tempestiva presentazione dell'istanza dà diritto agli eventuali rimborsi delle imposte.

Art. 2.

1. In alternativa al beneficio di cui all'art. 1, i soggetti ivi indicati possono optare, compilando l'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi, per il credito di imposta previsto dall'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale credito d'imposta può essere utilizzato, anche a titolo di acconto, per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute per il periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 1 e al presente articolo, per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, si tiene conto di quelli in corso al 31 dicembre di ciascuno degli anni indicati al comma 1 dell'art. 1.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, il programma delle attività che intendono intraprendere, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti e dei piani di assunzione di mano d'opera e con la specificazione dei tempi di attuazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa consultazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede all'approvazione del programma.

2. L'esenzione e il credito di imposta di cui rispettivamente ai commi 6 e 6-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, non sono riconosciuti

se la copia del programma previsto dal comma precedente non è esibita o trasmessa all'ufficio delle entrate in caso di richiesta.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla scadenza dei termini indicati per l'attuazione del programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) verifica l'investimento degli utili che hanno fruito dell'esenzione ovvero l'ammontare del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) controlla l'attuazione dei piani di assunzione di mano d'opera.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, i dati relativi alle verifiche di cui al comma 1 al Ministero delle finanze, che provvede:

a) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e di quelle del presente decreto, all'accertamento del reddito, nella misura prevista dal comma 6 del predetto art. 8 del decreto-legge n. 16 del 1993, ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 6-*bis* del predetto art. 8 del decreto-legge n. 16 del 1993 e di quelle del presente decreto, al recupero del credito d'imposta ai sensi dell'art. 36-*bis* del citato decreto n. 600 del 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 172

97A5665

DECRETO 11 luglio 1997.

Assoggettamento della Lonato S.c. a r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 maggio 1997 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della Lonato S.c. a r.l. con sede in Colico (Lecco), zona industriale, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1996 e 26 maggio 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Lonato S.c. a r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Lonato S.c. a r.l., con sede in Colico (Lecco), zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Lonato S.c. a r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A5691

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 1997.

Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1996, attivato ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con il quale a decorrere dall'anno 1993 è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che il citato art. 42, comma 2, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale n. 25000.26.1/583 datato 26 aprile 1996 (registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado — è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a nove con indici singoli uguali o superiori a cinque, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per cento occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Visto l'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale che individua la tipologia delle opere ammissibili al finanziamento;

Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;

Decreta:

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1996 è così ripartito:

1) agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, elencati nell'elenco *C*, che forma parte integrante del presente decreto, per le opere e gli importi ivi indicati;

2) agli enti in gravissime condizioni di degrado elencati nell'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, per le opere e gli importi ivi indicati;

3) agli enti riportati nell'elenco *B*, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, per le opere e gli importi ivi indicati.

L'onere complessivo di L. 21.955.558.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1996.

L'Ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del Servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 1997

Il direttore generale: GELATI

ELENCO "A"

Elenco dei comuni con le relative opere ammesse a contributo

Nr.	Comune	Pr.	Contributo Concesso
1	A. P. Benevento	BN	295.000.000
2	A. P. Benevento	BN	450.000.000
3	Lodine	NU	600.000.000
4	Paludi	CS	700.000.000
5	Scala Coeli	CS	100.000.000
6	Francavilla Angitola	VV	355.000.000
7	Cerzeto	CS	400.000.000
8	Sant'Arcangelo Trimonte	BN	600.000.000
9	Torrioni	AV	600.000.000
10	Sassinoro	BN	600.000.000
11	Casaluce	CE	700.000.000
12	Crispano	NA	500.000.000
13	Cervino	CE	700.000.000
14	Albidona	CS	600.000.000
15	Aiello Calabro	CS	49.800.000
16	Aiello Calabro	CS	19.800.000
17	Aiello Calabro	CS	330.000.000
18	Alessandria del Carretto	CS	500.000.000
19	Trevico	AV	250.000.000
20	Oschiri	SS	525.000.000
21	Cellamare	BA	600.000.000
22	San Gregorio D'Ippona	VV	538.834.000
23	San Gregorio D'Ippona	VV	61.166.000
24	Pietrafitta	CS	140.000.000
25	Cropalati	CS	600.000.000
26	San Cono	CT	500.000.000
27	Brognaturo	VV	700.000.000
28	Salento	SA	199.196.100
29	Salento	SA	400.803.900
30	Brusciano	NA	500.000.000
31	Cardinale	CZ	700.000.000

ELENCO "B"

Domande ammesse alla ripartizione in base all'art. 2 del D.M. 26.4.1996

Nr.	Comune	Pr.	Contributo Concesso
1	Summonte	AV	340.000.000
2	San Sosti	CS	400.000.000
3	Pietrarubbia	PS	110.000.000
4	Calatabiano	CT	216.668.000
5	Randazzo	CT	200.000.000
6	Civitaluparella	CH	130.000.000
7	Borgolavezzaro	NO	150.000.000
8	Buonvicino	CS	300.000.000
9	S. Martino di Finita	CS	163.000.000
10	Bargagli	GE	30.000.000
11	Lubriano	VT	200.000.000
12	Torchiarolo	BR	450.000.000
13	Gissi	CH	150.000.000
14	Colosimi	CS	150.000.000
15	Giffoni Valle Piana	SA	160.000.000
16	Bassano in Teverina	VT	150.000.000
17	Ottati	SA	70.000.000
18	Palanzano	PR	171.788.000
19	Savelli	KR	20.000.000
20	Bitritto	BA	135.000.000
21	Montecompatri	RM	328.571.000
22	Rapagnano	AP	100.000.000
23	Liberi	CE	40.000.000
24	Faggiano	TA	40.000.000
25	Serrenti	CA	300.000.000
26	Samassi	CA	290.000.000
27	San Fele	PZ	30.000.000
28	Viggianello	PZ	320.000.000
29	Irsina	MT	140.000.000
30	Arsiè	BL	110.000.000
31	S. Giovanni Lipioni	CH	136.000.000
32	Conca Casale	IS	100.000.000
33	Santa Maria del Molise	IS	179.931.000
34	S. Ambrogio sul Garigliano	FR	110.000.000
35	Ascrea	RI	60.000.000
36	Frassineto Po	AL	110.000.000
37	Sonnino	LT	100.000.000
38	Greccio	RI	100.000.000
39	Montefiore Conca	RN	300.000.000

ELENCO "C"

Comuni Sciolti per Mafia

Nr	Comune	Pr.	Contributo Concesso
1	Roccaforte del Greco	RC	120.000.000
2	Roccaforte del Greco	RC	250.000.000
3	Roccaforte del Greco	RC	80.000.000
4	Casal di Principe	CE	400.000.000
5	Altavilla Milicia	PA	700.000.000

97A5672

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1997.

Revisione delle tariffe per le stampe in abbonamento postale.

IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica del 28 marzo 1997 relativo alle tariffe per la spedizione dei libri e delle stampe in abbonamento postale.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad integrazioni e modifiche del citato decreto 28 marzo 1997;

Decreta:

1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale per l'interno per le categorie di invii di cui alla lettera *c)*, del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate nell'allegato 1 al presente decreto e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.

Alle tariffe di cui all'allegato 1 sono applicati sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti nella misura prevista nel medesimo allegato.

Conseguentemente le tariffe di cui alla tabella *B* del decreto ministeriale del 28 marzo 1997 si riferiscono ai soli invii di cui alla lettera *b)*, del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le tariffe delle stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale per l'interno dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche finalizzate alla raccolta di fondi, sono rideterminate nell'allegato 2 del presente decreto nella misura dell'80% delle tariffe contenute nell'allegato 1 e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.

Alle tariffe di cui all'allegato 2 sono applicati sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti nella misura prevista nel medesimo allegato.

Conseguentemente le tariffe per l'intero di cui alla tabella *D*.1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate e sostituite da quelle di cui all'allegato 2 del presente decreto.

3. Alle tariffe rideterminate per effettodei punti che precedono e contenute negli allegati 1 e 2 al presente decreto non sono applicabili le ulteriori riduzioni per gli invii di stampe periodiche debitamente ripartite di cui al punto 5 del decreto ministeriale del 28 marzo 1997.

4. Alle pubblicazioni periodiche di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la cui tiratura, per singolo numero, non superi le ventimila copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioini oltre le ventimila copie.

5. Le modifiche contenute nei punti che precedono entrano in vigore con la medesima decorrenza del decreto ministeriale del 28 marzo 1997.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 349

ALLEGATO 1

Tariffe agevolate per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro (art. 2, comma 20, lettera c), legge n. 662/1996)

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000
fino a 200 gr.	138	108	113	123
oltre 200 fino a 250 gr.	205	133	143	154
oltre 250 fino a 300 gr.	277	164	174	184
oltre 300 fino a 350 gr.	307	174	190	205
oltre 350 fino a 400 gr.	374	205	220	241
oltre 400 fino a 450 gr.	446	231	251	277
oltre 450 fino a 500 gr.	482	246	266	292
oltre 500 gr per ogni 100 gr.	72	51	56	61

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 2

Tariffe agevolate per l'interno per l'invio di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, legge n. 662/1996

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000
fino a 200 gr.	110	86	90	98
oltre 200 fino a 250 gr.	164	106	114	123
oltre 250 fino a 300 gr.	222	131	139	147
oltre 300 fino a 350 gr.	246	139	152	164
oltre 350 fino a 400 gr.	299	164	176	193
oltre 400 fino a 450 gr.	357	185	201	222
oltre 450 fino a 500 gr.	386	197	213	234
oltre 500 gr per ogni 100 gr.	58	41	45	49

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

97A5732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delta Service» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Delta Service» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro protocollo numero 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente protocollo n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Delta Service» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Parma, costituita per rogito notarile dott. Alessandro Borri in data 8 aprile 1986, numero repertorio 23916, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Bertolotti, nato a Parma il 13 giugno 1956 ed ivi residente con studio in Parma, via Torelli, 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5698

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 3.000 milioni di marchi tedeschi, della durata di dieci anni, al tasso di interesse fisso del 5,75%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea, n. 3320/1994 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 109 G del suddetto trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata, e che dall'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109 L, paragrafo 4;

Visto l'art. 109 J, paragrafo 4, del trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase;

Visto altresì l'art. 109 L, paragrafo 4, del medesimo trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e quindi sarà valuta a pieno diritto;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed EURO, da recepirsi con apposito regolamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emissione, sui mercati internazionali, di un prestito obbligazionario denominato in marchi tedeschi, per l'ammontare di 3.000 milioni di marchi tedeschi, della durata di dieci anni, a tasso fisso;

Vista la proposta della Direzione generale del Tesoro del 30 giugno 1997;

Considerato che l'offerta della Deutsche Bank Aktiengesellshaft e della Schweizerischerischer Bankverein (Deutschland) AG, in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito, nonché in funzione dell'elevata conoscenza del mercato del marco tedesco;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 3.000 milioni di marchi tedeschi;

durata: 10 anni;

prezzo: 101,633%;

tasso di interesse annuo: 5,75%, pagabile posticipatamente a partire dal 10 luglio 1998;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2,5%;

decorrenza: 10 luglio 1997;

scadenza: 10 luglio 2007;

netto ricavo: 2.973.990.000 marchi tedeschi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da un certificato globale al portatore rappresentativo di titoli al portatore del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000 marchi tedeschi.

I titoli saranno quotati alla Borsa valori di Francoforte.

Fermo restando che la Germania abbia già ridenominato in EURO il proprio debito, all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, il Tesoro ridenominerà in EURO i titoli di cui al presente decreto, così come previsto dall'art. 109 L (4) del trattato citato nelle premesse.

La ridenominazione avverrà con le modalità previste dal prospetto («Offering Circular») descrittivo del prestito, che verrà messo a disposizione dei sottoscrittori in coincidenza con l'offerta dei titoli sul mercato.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I portatori dei titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nella esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 10 luglio 1997.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/marco tedesco di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 10 luglio 2007.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Schweizerischerischer Bankverein (Deutscheland) AG per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Schweizerischerischer Bankverein (Deutscheland) AG che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione del 2,5% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto.

Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle città indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in marchi tedeschi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2007, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5692

DECRETO 9 luglio 1997.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, e successive modificazioni, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, a tasso di interesse fisso, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto il proprio decreto n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1996, n. 156 con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il proprio decreto n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1996, n. 182, con il quale sono stati accertati in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 del su citato decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i titoli medesimi per l'acquisto di azioni dell'INA S.p.a.;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo il secondo semestre di durata del medesimo;

Vista la comunicazione resa in data 30 giugno 1997, dalla Bank of New York detentore per conto del Tesoro delle azioni dell'INA, dalla quale si evince che la consistenza di entrambe le tranches del prestito risulta invariata;

Decreta:

Alla data del 30 giugno 1997 la consistenza dei titoli, relativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, risulta invariata rispetto a quella accertata con il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, altresì citato nelle premesse, non essendo stato esercitato, da parte di alcun detentore dei titoli, il diritto di conversione previsto dall'art. 2 del decreto di emissione dei medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5693

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 38.633 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/ 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 luglio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 60.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5694

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 38.633 miliardi;

Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 luglio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 62.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5696

DECRETO 10 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 38.633 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo, 23 aprile, 26 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione della prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1 novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 luglio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1997, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 72.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5695

DECRETO 10 luglio 1997.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane O.M.I. S.p.a., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il propio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1994, n. 346922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1994, n. 109, con il quale la società Reggiane O.M.I. S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Vasco Agosti, n. 27, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, n. 10733, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, l'avv. Giuseppe Contino, nato a Bologna il 16 febbraio 1925;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1994, n. 348335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1994, n. 173, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane O.M.I. S.p.a.;

Vista la lettera del 21 aprile 1997 con la quale il dott. Michele de Marchis rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della Reggiane O.M.I. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della società Reggiane O.M.I. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il dott. Domenico Nicola Casalino, nato a Torino l'11 gennaio 1962, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane O.M.I. S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Vasco Agosti, n. 27, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, n. 10733, in sostituzione del dott. Michele de Marchis.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5666

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 giugno 1997.

Conferma della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed i successivi decreti modificativi 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernente, tra l'altro, la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, concernente la nomina del senatore Michele Pinto a Ministro per le politiche agricole;

Attesa pertanto la opportunità, per evidenti ragioni di economicità, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal citato decreto legislativo, di confermare la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 1997;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, è confermata la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, con proroga delle scadenze fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5669

DECRETO 4 luglio 1997.

Riconoscimento dell'olio extravergine di oliva «Toscano» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Vista la domanda degli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Toscano»;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il parere favorevole della regione Toscana in merito alla stesura del disciplinare di produzione allegato al presente decreto e notificato alle competenti sedi comunitarie ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini sul disciplinare sopra richiamato e sulla opportunità di addivenire ad un riconoscimento nazionale;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio una protezione a livello nazionale alle denominazioni trasmesse alle competenti sedi comunitarie per la registrazione nella categoria delle D.O.P. in attesa del completamento delle relative procedure;

Tenuto conto che nel corso di riunioni con la regione Toscana e le organizzazioni di categoria interessate è emersa unanimemente la volontà di addivenire ad un riconoscimento nazionale della denominazione «olio Toscano»;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Toscano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata all'olio extravergine di oliva che risponda ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione.

I produttori che intendano porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata «Toscano» sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TOSCANO» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Toscano», eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1) La denominazione di origine controllata «Toscano» senza (alcuna menzione geografica aggiuntiva deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e loro sinonimi. Possono, inoltre, concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 5%.

2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive provenienti dagli oliveti composti dalla varietà Olivastra Seggianese. Sono, altresì, ammesse le olive di altre varietà utilizzate come impollinatrici presenti negli oliveti nella misura massima del 5%.

3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo presenti negli oliveti in misura massima del 15%.

4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo presenti negli oliveti in misura massima del 15%.

5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'85%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre, concorrere altre varietà in misura massima del 15%.

6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino, Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varietà: Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varietà autoctone.

7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente, Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varietà, purché autoctone, in misura massima del 15% quali: Americano, Arancino, Ciliegino, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccione, Marzio, Melaiolo, Mignolo, Olivastra Seggianese, Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e loro sinonimi. Possono, altresì, concorrere tutte le altre varietà tra quelle indicate al punto 1 dell'art. 2, in misura massima del 5%.

8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente e loro sinonimi.

9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino all'85%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresì, concorrere fino ad un massimo del 40% tutte le altre varietà tra quelle indicate al punto 1 dell'art. 2.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della regione Tos-a, i territori olivati della regione idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Seggiano» comprende, in provincia di Grosseto, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, e Seggiano, e parte del territorio dei comuni di Cinigiano, di Santa Fiora e di Roccalbegna. Tale zona è così delimitata:

a) *Comune di Cinigiano* - località Monticello Amiata:

Confine Est - Tratto del confine tra i comuni di Cinigiano e Arcidosso che sale lungo il torrente Zancona da quota 324 s.l.m. sino a raggiungere la strada poderale delle Capanne della Selva. Si continua per questa strada sino ad intersecare la strada provinciale del Casalino seguendo la quale si giunge al bivio con la strada provinciale Arcidosso-Cinigiano sorpassando l'abitato di Monticello Amiata.

Confine Sud - Tratto della strada provinciale Arcidosso-Cinigiano dal bivio sopra indicato fino al ponte che attraversa il fosso della Puscina. Da questo ponte il confine sud prosegue sino al fosso Ribusieri seguendo detto fosso fino a quota 422 s.l.m.

Confine Ovest - Tratto del fosso Ribusieri da quota 422 s.l.m. sino a quota 254 s.l.m.

Confine Nord - Parte da fosso Ribusieri quota 254 s.l.m. seguendo la strada poderale che passa sotto i poderi Serranzano, Sant'Ambrogio e Macchia Alta fino ad incrociare a quota 455 s.l.m. la strada provinciale del Casalino. Da qui il confine nord scorre per una strada campereccia nella zona di Banditaccia sino a raggiungere il vecchio ponte in disuso sul torrente Zancona a quota 324 s.l.m.

b) *Comune di Santa Fiora* - località Selva:

Confine Est - Inizia dall'antica via della Faggeta presso il convento della S.S. Trinità e seguendola raggiunge, presso Case Passerini, la strada provinciale Santa Fiora Selva. Il confine est si sviluppa allora lungo il tratto della strada provinciale anzidetta sino al bivio con quella vicinale di Poggio Sotto Crocione, seguendo la quale arriva al confine tra i comuni di Santa Fiora e di Castellazzara.

Confine Sud - Prosegue lungo il tratto di confine comunale che va dal punto ove termina il confine est sopra descritto sino a quello ove il fosso Granchiaio si immette nel fiume Fiora.

Confine Ovest - Coincide con il tratto del letto del fiume Fiora dall'incrocio con il fosso Granchiaio salendo sino a quota 508 s.l.m.

Confine Nord - Dal fiume Fiora quota 508 s.l.m. lungo la strada provinciale Santa Fiora Selva sino al bivio della strada provinciale del convento proseguendo fino ad incrociare l'antica via della Faggeta che in passato collegava il convento della S.S. Trinità con l'abitato di Selva.

c) *Comune di Roccalbegna* - località Roccalbegna, Vallerona e Cana:

Confine Est - Si sviluppa lungo la strada provinciale Triana-Semproniano detta della «Follonata», partendo dall'abitato della frazione di Triana sino alla località Casa l'Imposto ove incrocia la strada

consorziata di Pozzano e prosegue per quest'ultima fino al Pod. Pozzano. Da qui, all'altezza di quota 313 s.l.m. giunge al fiume Albegna che segue sino alla sua confluenza con il torrente Rigo.

Confine Sud - Segue ininterrottamente il letto del torrente Rigo e quello del fosso dei Faggi sino alla località del ponte del Serraglio ove incrocia la strada statale s.s. n. 323; indi prosegue per breve tratto su questa strada statale sino a quota 703 s.l.m. e da qui per una strada campereccia, raggiunge il fosso del Meletto. Il confine continua seguendo allora il corso del detto fosso del Meletto e del fosso Acquaviva sino al punto di immissione di quest'ultimo nel torrente Trasubbino.

Confine Ovest - Scorre per breve tratto lungo il corso del torrente Trasubbino seguendo poi quello del fosso Fontino salendo sino al Pod. Casino. Il confine ovest segue allora la strada poderale del Casino e quella vicinale del Cotone sino a quota 493 s.l.m., continuando poi lungo il corso del fosso Alteta fino alla sua confluenza con il torrente Trasubbino.

Confine Nord - Dal punto ove termina il precedente confine ovest, lungo il torrente Trasubbino, il fosso Istrico e il confine comunale tra Roccalbegna e Arcidosso sino all'altezza del Pod. Riccione a quota 697 s.l.m. Da qui il confine prosegue lungo la strada vicinale di Stribugliano e risale passando per la strada vicinale delle buche sotto Poggio Crivello fino a raggiungere a quota 756 s.l.m. la strada vicinale del Pescinello dirigendosi poi verso l'incrocio con la strada statale s.s. n. 323. Da quest'ultimo incrocio il confine nord passa per la detta s.s. n. 323 fino all'abitato della frazione di Triana.

3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare. Tale zona e così delimitata:

Area della Piana di Lucca:

Partendo dal punto di intersecazione della s.s. n. 439 - Lucca-Pescia, si segue il confine provinciale di Pistoia, in prossimità di Corte Nardi, si prosegue lungo detto confine di provincia in direzione sud/est fino a raggiungere la quota 54 s.l.m., superato di poco il Colle Della Gherardesca. Da quota 54 s.l.m. si prosegue verso sud/est per la strada che passa per Colle Seghieri fino ad incrociare la strada per montecarlo, lungo la quale si prosegue per circa 500 m, piegando poi verso sud/est per la strada che dopo la località Corte Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue verso sud fino a ponte Canneto, per poi continuare lungo la linea ferroviaria prima verso sud e poi verso ovest, sino all'incrocio con il rio San Gallo in località Badia Pozzeveri, si risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a Corte La Pineta, da dove verso nord si prosegue per la strada che costeggiando le colline giunge a Corte di Galante. Da Corte di Galante si segue, in direzione nord, la strada vicinale costeggiando il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92 s.l.m.; da quota 92 s.l.m. si prosegue verso nord fino a raggiungere la località Cantina Carrara a quota 38 s.l.m., quindi verso sud-ovest fino alla Corte Mencarini, dalla quale si prosegue verso sud, lungo la strada che si snoda parallelamente al rio Leccio e che, costeggiando le colline raggiunge il centro di Porcari, attraversa il paese e prosegue per rientrare a quota 20 s.l.m. sulla strada secondaria che tocca le località Palazzo Rossi, Corte Matteoni, Villa Bottini; si segue il viale di detta Villa, si taglia la strada provinciale e, con andamento che segue le pendici collinari, si entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano, seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto Casa Maionchi, da cui volgendo a ponente sotto casa «Cesaretti», si raggiunge a quota 30 s.l.m. la strada Borgonuovo-Camigliano e la si segue fino a quota 55 s.l.m., si scende verso ponente costeggiando le colline fino a quota 39 s.l.m. e da qui si segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso nord per breve tratto lungo la carrabile Rimortoli-Segromigno fino a quota 41 s.l.m., si raggiunge la località Fornoli, si segue la carrabile fino a quota 48 s.l.m. fino a raggiungere il centro di Marlia che si attraversa, si costeggia il parco di Villa Reale, poi si segue la carrabile che porta alla frazione di S. Gemignano passando per S. Pancrazio fino al paese di Sesto di Moriano, attraversando il fiume Serchio, nei pressi del ponte Ferroviario; dal paese di Sesto, scendendo verso sud, si segue per poco la strada comunale che collega il paese di Sesto alla strada provinciale sulla destra del fiume Serchio, si attraversa ponte a Moriano e si prosegue, fiancheggiando la collina, attraversando le frazioni di San Michele di Moriano, San Lorenzo, San Quirico di Moriano e S. Arlascio, fino alla Villa Boccella.

Da questa località il confine piega a ponente verso quota 24 s.l.m. e segue poi la strada che passa per Villa Barsanti, sotto il seminario Arcivescovile e volgendo a sud va verso Villa Sardi, per raggiungere sopra la quota 24 s.l.m. la località Tre Cancelli.

Da qui si segue per breve tratto la Strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località Al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca-Camaiore presso ponte del Giglio e su questa si prosegue per un tratto fino al bivio per la Fornace a quote 51 e 50 s.l.m.; si toccano le località Frantoio e Villa Fonna e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 s.l.m., la località Villa Orsetti; da qui si segue la strada che passa presso quote 44 e 43 s.l.m. fino ad incontrare la strada che da monte S. Quirico conduce a S. Alessio che si segue per breve tratto, poi si risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto le località Corte Pistelli, Villa Albertini, Corte Buchignani, Boscarecci, Corte Santini, Corte Lanizzi, sotto la fornace a quota 26 s.l.m. fino alla strada che porta alla Certosa.

Si costeggia quest'ultima fino a Farneta poi, verso sud passando per le quote 57 e 41 s.l.m., si raggiunge la Corte Donatore, si attraversa la s.s. n. 439 nei pressi di Corte Puccetti, si costeggia il fosso Canabbia fino al suo attraversamento da parte della A 11/12, indi a quota 48 s.l.m. si tocca la Corte Padrone, la quota 41 s.l.m. e verso est Corte Santone, Villa Liana e verso sud fino alla scuola di Nozzano.

Dalla scuola di Nozzano si prosegue verso ovest fino a Balbano all'altezza della linea ferroviaria Lucca-Viareggio che si segue, verso est, fino alla stazione di Nozzano, indi, verso sud-est, al confine con la provincia di Pisa che si segue fino all'intersecazione di detto confine con l'A 11, che si segue fino al ponte sul canale Ozzeri, si prosegue su detto canale fino a raggiungere la Villa Poschi, per poi prendere la strada per le località Zoppino, Vicopelago e S. Michele in Escheto fino a raggiungere la s.s. n. 12 Abetone-Brennero fino a S. Lorenzo a Vaccoli a quota 27 s.l.m., da dove, verso est, passando per quota 24 s.l.m., si segue la strada comunale che porta a San Pietro, attraversando il fosso Guappero e, andando a nord-est, seguendo le quote 23, 24 e 17 s.l.m.

Da quota 17 s.l.m., dapprima, per breve tratto, verso est e quindi verso sud-est si percorre la strada comunale che da San Pietro porta a Vorno fino al bivio per Badia di Cantignano e poi si prosegue verso Guamo. All'altezza di Villa Politi a quota 28 s.l.m., proseguendo per Villa Pierotti si percorre la carrabile che raggiunge il centro di Guamo, e da quest'ultimo, verso est, si segue la strada comunale che, costeggiando il Padule di Massa Macinaia, passando per San Quirico, il rio S. Quirico, Villa Moscheni, che porta, all'altezza di San Leonardo in Treponsio sulla s.s. n. 439 Sarzanese Valdera.

Si segue la stessa direzione Lucca fino a ponte alle Luche quindi, a nord-est, si costeggia la collina, verso Colognora, Corte Forcone, la centrale del Latte «Coop. CAPLAC di San Ginese» e verso sud, fino ad arrivare alla località Porto.

Si rientra verso ovest, in direzione Collina, fino alla stazione di San Ginese, si prosegue lungo la ex linea ferrata Lucca-Pontedera fino al confine con la Provincia di Pisa.

Si segue detto confine, fino alle quote 429 e 356 s.l.m., quindi la strada carrabile che da San Bucolino porta sul monte Serra, da quest'ultima, verso nord, costeggiando Cima Sassabodda per le quote 526 e 458 s.l.m., si oltrepassa il rio Sassabodda, si costeggia la costa del Cipollino a quota 547 s.l.m. fino a giungere al rio Visone di Compito quota 450 s.l.m.; si prosegue verso nord per quota 456 s.l.m., sulla costa di Borgognone alle quote 385, 428, 342 s.l.m. fino alla strada che da Vorno porta sul monte Serra.

La si segue fino al fosso di Fossacieca e seguendo la curva di livello a quota 500 s.l.m. si raggiunge il fosso che si segue fino ad incontrare di nuovo la curva di livello a quota 500 s.l.m. nei pressi del monte di Carrara, indi si costeggia il monte Le Corna, il monte di S. Pantaleone, fino a valle del monte Pian della Conserva e quindi il confine con la provincia di Pisa che si segue, passando per Villa Orsini, fino al confine fra il comune di Lucca e quello di Viareggio.

Zona di Villa Basilica:

Si parte dal paese di Valgiano e verso est si raggiunge il rio di Cartiera che si segue fino a quota 456 s.l.m. e per mulattiera si raggiunge quota 432 s.l.m., si sale a sud il rio fino a quota 589 s.l.m. poi sempre per mulattiera si raggiunge la località Campo Grande a quota 554 s.l.m., si toccano le quote 385 e 412 s.l.m. sino a raggiungere la località di Gelli; si segue poi il sentiero fino al rio Rimogno, si risale il torrente e si segue il primo affluente di sinistra fino alla località Crocicchiura, si prende la strada che da Villa Basilica raggiunge Romitorio verso valle, al secondo tornante si abbandona la strada e si segue il sentiero fino al rio, si scende lungo quest'ultimo fino all'abitazione a quota 563 s.l.m., poi dalla località Casa delle Streghe si continua lungo le quote 524, 467, 482 s.l.m., fino alla strada che da Pariana va verso le Pizzorne. Da Pariana si raggiuge il cimitero e si segue il rio della Torbola, poi si prende la curva di livello a m 600 s.l.m. fino alla località Uccelliera; da qui si prende il sentiero per il colle di Capannori a quote 636 e 568 s.l.m. in località Castagnora e da qui si segue la strada di Boveglio-Colognora fino al cimitero di Colognora. Si raggiunge l'abitato e si prosegue verso il rio del Balzo, si scende lungo il medesimo e si segue il sentiero fino al confine provinciale in località Nardi.

Area della Versilia:

A nord-ovest si inizia dal punto di intersecazione tra la via Aurelia ed il confine di provincia con Massa Carrara, si segue tale confine dal mare verso i monti fino alla località Bellegra, da qui si segue la curva di livello della quota 600 s.l.m. fino al crinale del monte Cerreta che funge da spartiacque tra la valle del Serra ed il versante esposto a sud, si raggiunge poi il crinale del monte Canala a quota 432 s.l.m. fino alla località La Rocca a quota 170 s.l.m., si attraversa tale località e si scende fino alla quota 100 s.l.m., si segue la curva di livello a quota 100 s.l.m. seguendo il fiume Serra verso la sorgente fino al canale di Rota, si continua lungo il fiume Serra fino al canale di S. Michele che risale fino a quota 300 s.l.m. per poi percorrere la curva di livello a quota 300 s.l.m. fino a raggiungere il Botro di Rimone, lo si risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre tale curva di livello in direzione sud raggiungendo le pendici del monte Cavallo e del monte Castellaccio fino a raggiungere il canale di Basati, si scende lungo tale canale fino al canale del Giardino, si continua a scendere lungo detto canale fino al canale del Rio che risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre la curva di livello a quota 600 s.l.m. passando sopra Terrinca e Levigliani, si attraversa il canale delle Volte, si gira intorno al monte Alto, si passa sopra le località Retignano e Pruno, si attraversa il canale della Capriola, sotto il monte Forato, si attraversa il canale Versilia, si gira intorno a monte Procinto, si attraversano le frazioni di Pomezzana e Farnocchia, si gira intorno ai monti Lieto, Ornato, Anchiana, Gabberi, si prosegue sopra la località Bollogno, intorno al monte Ciurlaglia, monte Prana ed il monte Pedona, fino ad incontrare il rio Lucese, si segue il suo corso verso il mare per un breve tratto, per ricollegarsi al percorso descritto nella «Media Valle» in adiacenza alla frazione di Torcigliano.

Si riparte dal confine con la provincia di Pisa nel punto di intersecazione dello stesso con la strada comunale per Quiesa, che si percorre passando per il centro di Massaciuccoli, fino ad incontrare la linea ferroviaria Lucca-Viareggio in località Quiesa, si percorre la ferrovia Lucca-Viareggio in direzione Viareggio fino alla località Portovecchio, da qui si segue la via di Bonifica che da Massarosa raggiunge la località Il Garage, da qui si segue l'altra via di Bonifica che da detta località raggiunge la via Sarzanese, si percorre tale via fino al ponte dell'Abbaccatoio prima del centro di Pietrasanta, per seguire la via del Castagno fino ad incontrare la via Aurelia che si percorre per un breve tratto fino al viale Apua che si segue in direzione mare fino a raggiungere l'autostrada Sestri Levante-Livorno, si percorre tale autostrada fino ad incontrare la via provinciale della Marina, si risale detta via in direzione di Querceta fino a raggiungere il fiume Versilia, si percorre il Versilia fino al canale Bonazzera e lo si risale fino ad incrociare la via del Lago che si segue fino a raggiungere la via Aurelia che si percorre in direzione nord-ovest fino al confine con la provinciale di Massa Carrara.

Area Media Valle:

Zona centrale:

Dalla località «Ponte di Campia» si risale verso nord, lungo il confine comunale fino alla mulattiera tra Treppignana e la località Battosi (Tenuta de «il Ciocco»); da qui seguendo la strada per Sommocolonia si continua lungo la strada comunale in direzione ponte di Catagnana; oltrepassato il bivio per Montebuono si prende il sentiero per la località Canteo e si continua verso Gragnana e poi verso Piastra, si segue la strada per Renaio verso valle, superato il ponte sul torrente Lopporetta si prende il sentiero per la località Colletto a quota 595 s.l.m., poi si segue la strada per Pegnana verso valle fino al bivio per Tiglio Basso. Da questa località si segue la strada che raggiunge i centri di Tiglio Basso, Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana, per poi scendere lungo la strada comunale fino alla s.s. n. 445. Si segue la statale in direzione Castelnuovo Garfagnana, nell'abitato di Ghivizzano, si prende la strada per Ghivizzano Alto e da qui si prosegue verso il cimitero e poi lungo il sentiero che risale lungo il rio Secco fino alla località Colle. Da qui si segue la strada fino alla provinciale per Coreglia Antelminelli e poi quest'ultima in direzione Coreglia fino al primo tornante. Qui si prende, la carrabile per le località Burica e Curchi e si prosegue sul sentiero che oltrepassa il torrente Ania, fino alla località Seggio, quindi si segue la carrabile fino a raggiungere le località Corte Solco e Loppia (Chiesa). Da Loppia si segue la provinciale per Barga, poi quella per Castelvecchio Pascoli fino alla località Ponte di Campia sul confine comunale.

Zona Est.

Si segue la strada che da S. Pancrazio raggiunge S. Gemignano fino alla statale n. 12 del Brennero (oltre il cavalcavia ferroviario). Poi lungo la medesima statale in direzione Bagni di Lucca fino al km 53 in località Ponte a Diana, qui si lascia la strada e si segue il sentiero fino alle località Cima del Colle e Madonna di Mirocchio, poi si segue la strada per Benabbio fino al sentiero per S. Trinità, poi, verso la località La Motta sotto il colle di Cerbaia fino al torrente Bugliesima, si segue il torrente fino alla strada per Lucignano. Oltrepassato il bivio per le Pizzorne, si segue il sentiero sul versante destro nella valle del torrente Pizzorna, fino alla località Fabbriche, poi si segue il sentiero lungo le quote 440 e 497 s.l.m. fino alla località Madonna di Serra e rio Particelle, poi si segue il sentiero lungo le quote 502, 552, 420, 398, e 302 s.l.m., fino alla località Madonna della Selva, per raggiungere la quota 344 s.l.m., il colle dei Burroni lungo il sentiero fino al confine comunale; si segue il confine comunale fino alla Croce Brancoli, poi si prende il sentiero per Piazza Brancoli, la strada per Ombreglio, da qui si segue la carrabile per il ponte Molinaccio, poi si prende il sentiero per Deccio, Tramonte e Castellaccio, fino a raggiungere il torrente Fraga, si segue poi la strada verso valle fino a raggiungere la località Matraia Colle e si prosegue per la località Zazzera e lungo il sentiero, all'incrocio con il torrente Rio Caprio, si prende la strada che da Matraia raggiunge Valgiano fino all'abitato di Valgiano.

Zona Ovest:

Si segue la strada provinciale Ludovica dalla frazione di Ponte a Moriano fino a Piano della Rocca, da qui si risale per il sentiero (ex strada comunale) che raggiunge la località Rocca (Chiesa degli Alpini), si prosegue verso il cimitero e si continua sul sentiero per la località Londigiana fino ad incontrare la strada Oneta-Cune.

Si segue la strada fino all'abitato di Cune poi si percorre il sentiero per le località Alla Volta, Colle delle Coste e Colle Belvedere fino a raggiungere la frazione di Dezza; si prosegue lungo il sentiero che risale lungo il torrente Dezza e si raggiungono le località Bestuolico, Ripa e Carraia, si prende la strada per Colognora fino al bivio, poi si scende per il sentiero verso le località Ansana, Gello, S. Rocco e Alle Pianacce, incontrando la strada provinciale in località Vargana, si segue poi la provinciale fino alla frazione Piegaio, poi si segue la strada per Fiano-Loppeglia e da Fiano in direzione Chiesina di Foce lungo la carrabile, si segue poi il sentiero per Bozzano fino alla località Capannaccia sotto il monte Pruno e si raggiunge l'abitato alla quota 643 s.l.m., poi si segue il sentiero in direzione Anticiana e prima dell'abitato della medesima località si risale fino al torrente. Si segue il torrente fino alla quota 484 s.l.m., si prende il sentiero per la località Ferrandino-Gombitelli, si continua sulla strada per Torcigliano, fino al ponte sul rio Lucense; da qui si risale lungo l'affluente di destra fino a quota 600 s.l.m., ove ci si ricongiunge con la zona Versilia.

Zona della Garfagnana:

Dal confine provinciale si raggiunge la strada Montefiore-Pugliano e la si segue fino a Pugliano per poi proseguire per Antognano, ove si prende il sentiero per il fosso del Martellino. Oltre il fosso si prosegue verso Sermezzano fino alla Croce, poi in direzione

della località La Maulina si raggiunge il fosso del Fiatone a quota 544 s.l.m., si prosegue per le località Il Poggione e fosso della Scolosa, si segue il fosso fino al confine di provincia.

4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Massa Carara, i territori della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare. Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:

Provincia di Massa Carrara:

Partendo dalla località Casala, si risale in direzione nord-ovest verso Gignago, quindi per mulattiera ci si riporta sulla strada che sale da Caniparola a Fosdinovo e la si segue fino oltre il paese per imboccare successivamente la strada della Spolverina in direzione Carrara, percorrendola fino alla località La Foce; da qui si risale lungo il rio di Viarone ed alla biforcazione di questo con il torrente Pesciola si procede lungo il corso di quest'ultimo per un piccolo tratto, indi ci si ricongiunge alla strada che collega Marciaso con Pulica e per mulattiera si arriva sino al paese; attraversato l'abitato si imbocca dalla parte est del paese una mulattiera che si ricollega con la strada provinciale e si procede per questa fino al torrente Bardine; successivamente si sale da quota 300 a quota 500 s.l.m. e procedendo a livello si tocca la località di Noleto e più avanti quella di Viano. Oltre il paese proseguendo lungo un sentiero si raggiunge in direzione sud il canale Robiana e lo si segue nel tratto che scende ad Isolano, si continua lungo la mulattiera che prosegue oltre l'abitato, si risale il fosso del Tufo sino alla quota 404 s.l.m. e da qui ci si ricollega al sentiero che sale Alla Bandita percorrendolo sino ad incrociare il Canale del Rio.

Ci si porta poi alla sua confluenza con il torrente Lucido, il cui corso si adotta come limite, fino alla località ponte di Monzone.

Continuando da Ponte di Monzone, si prosegue lungo la strada provinciale per Equi Terme, prima del paese a nord si prende la mulattiera fino alla provinciale di Mezzana, poi si continua ad ovest per la provinciale per Casciana, attraversato il centro abitato si continua verso nord per mulattiera fino a Codiponte. Attraversato l'abitato si prosegue ad est per la vecchia mulattiera fino alla località il Convento, si segue poi il fosso della Torcella fino alla intersecazione della strada comunale per Argigliano. Si prosegue a nord-est per la provinciale e si continua sulla delimitazione della provincia di Lucca, si rientra a nord fino alla intersecazione della strada comunale Pugliano-Montefiore, si segue poi il crinale a nord fino a quota 539 s.l.m.; proseguendo per la mulattiera di Pieve Offiano, fino all'incrocio con la mulattiera della Costa che a quota 600 s.l.m. raggiunge la strada comunale per Vedriano che si segue fino a Reusa; da qui verso sud si segue il fosso delle Selve fino alla statale n. 445 nei pressi dell'abitato di Casola. Poi a nord si segue la provinciale per Luscignano fino al bivio della strada provinciale della Garfagnana che si segue fino a Terenzano. Da qui verso nord si prende la strada comunale per Turlago, raggiunto l'abitato si prosegue verso sud per la comunale fino al bivio della strada mulattiera che porta a Collegnago; oltrepassato l'abitato si segue ad est la strada mulattiera per Verzano e Po, si segue il canale di Baldo fino all'intersecazione del torrente Mommio; oltrepassato questo, si segue la mulattiera per Torano fino a Signano, poi a nord dopo il paese si segue la mulattiera che porta al bacino della centrale di Arlia, si segue un tratto del torrente Rosaro, fino all'intersecazione della strada comunale a nord-ovest che porta ad Arlia a Cotto. Superata detta località si prende la strada provinciale Pognana-Cotto, fino a Panigaletto, si prosegue a sud-est lungo il fosso di Tercula fino all'incrocio col torrente Rosaro che prosegue fino al ponte di Posara, poi si prende la provinciale fino al ponte del canale di Virolo che si segue fino all'abitato, poi si prende la mulattiera per Agnino da cui si prosegue a nord lungo la strada comunale denominata della Costa dei Lebi fino all'intersecazione del torrente Arcinasso che si segue ad ovest fino a Cisigliana. Da qui si segue in direzione nord-ovest la strada provinciale fino a Paretola; oltrepassato il paese si prende la mulattiera per Bastia che porta al Colle di Là dell'Acqua. Si segue verso sud-ovest la via comunale per prendere poi la mulattiera che porta a Blantognoto, si continua sulla mulattiera di Braia fino a raggiungere Groppo d'Ulsa, si prosegue poi lungo la mulattiera per il Passo del Lupo fino all'intersecazione del canale di Pregnacca che si segue ad est fino all'intersecazione della provinciale che porta a nord a Busana, Gabbiana, Grecciola. Poi a nord si segue la mulattiera fino a Pieve, oltrepassato il paese segue la provinciale per Groppo fino all'incontro della provinciale di Bagnone per Corvarola che si segue fino a detta località, poi si prende a sud il canale Torchio di Bacco fino alla confluenza con il canale Campanella che risale fino alla località Cassolana, si prosegue a sud-est, lungo la strada comunale per il Deglio, fino a raggiungere la località Molesana di Sopra. Sempre a sud si segue la strada comunale per Amola, passato il paese si prende la strada provinciale per Monti fino all'intersecazione della strada statale che segue fino a Licciana. Superato l'abitato si prende la provinciale per Fivizzano fino all'incrocio con la provinciale per Bigliolo che si segue fino a Bondona.

Da qui si segue la mulattiera ad est fino a Lizzano, poi si segue a nord la provinciale fino a Pratomedici. Superato l'abitato si prende il viottolo per Montebarei, Rampognano e Montecurto, dirigendosi a sud per la provinciale fino a Madonna dei Colli. Da qui si segue la mulattiera per piano di Collecchia che prosegue sino a Collecchio Alto. Da qui si prende la provinciale fino al ponte di Viloro, si segue a nord il canale del Rio nei pressi di Lizzano fino all'intersecazione della mulattiera per Olivola. Da detta località si segue poi la provinciale per Verpiana-Serricciolo, superato il paese verso est si segue la s.s. n. 63 fino all'incrocio con la provinciale per Pomarino che si segue fino al ponte sul canale del Torchio, poi si segue ad est la mulattiera per Bibola e si prosegue per la Pra di Martino fino a raggiungere Vecchietto, si prosegue ad ovest per Carpaneda, Serrabertola, Ca Pozzolo fino all'intersecazione della strada comunale per il Bardine fino a raggiungere Ca di Polo, poi si prosegue lungo il fosso della Compra fino a raggiungere il confine comunale che si segue sempre ad ovest fino al monte della Padula.

Si raggiunge la località Tendola, si segue la strada che porta a Fodinovo poco oltre la foce del Cuccu e superato il bivio che scende a Ponsanello si segue il corso del torrente Calcandola in direzione ovest in prossimità della biforcazione con un suo affluente e da qui si risale all'abitato di Canepari. Dall'estremità nord-ovest del paese ci si ricongiunge al confine di provincia e lo si segue interamente sino in località Casala.

Zona che circonda l'abitato di Carrara:

In prossimità della località Possola, percorrendo in direzione nord il tratto della vecchia ferrovia marmiera lo si abbandona in località Possola per proseguire in direzione Carrara per la strada comunale della Carriona, che si percorre fino alla confluenza tra il torrente Gragnana e il fiume Carrione. Si risale quindi il primo in prossimità della frazione omonima e per mulattiera si procede a ritroso fino a Sorgnano e da qui per mulattiera si risale a quota 574 s.l.m. sulla costa della Bandita, si segue quindi il confine di provincia sino al ponte della ferrovia sul torrente Parmignola e da qui puntando verso Massa ci si ricongiunge alla marmiera nei pressi della stazione ferroviaria di Avenza che si segue fino alla località Possola.

Zona tra i centri di Carrara e di Massa:

Partendo dall'intersecazione tra la via Aurelia ed il confine provinciale del comune di Montignoso si segue a nord il limite di provincia fino alla località Bellegra, si continua poi sul confine provinciale fino a raggiungere quota 729 s.l.m. per proseguire ad ovest lungo la Valle d'Inferno, si segue poi il torrente Tascio fino a quota 522 s.l.m. per poi collegarsi mediante mulatiera alla località Pasquilio, si continua lungo la mulattiera per ricongiungersi a quota 592 s.l.m. alla strada comunale di Fontana Amorosa, si segue il canale in direzione nord-ovest fino a Cà Manfredi sulla provinciale che porta ad Antona. Procedendo verso nord si giunge in località Pariana, dove il limite prosegue per Canalone ricongiungendosi alla stessa strada nel tornante sovrastante il paese; quindi ritornando verso Antona si lascia la strada in corrispondenza di una curva nella parte nord-ovest dell'abitato e seguendo il crinale del monte scende direttamente a Canevara; attraversato il fiume Frigido ci si porta in direzione nord-ovest fino a raggiungere il sentiero a quota 550 s.l.m. seguendolo a sud fino alla via che conduce a Bergiola Maggiore e oltrepassando il paese si tocca la quota di 338 s.l.m. per poi ridiscendere lungo il canale Colombera fino alla quota di 140 s.l.m.; sempre per sentiero si continua in direzione nord-ovest passando in prossimità di Cà Lazzoni e ci si porta sulla strada che conduce a Bergiola Foscalina, quindi si procede in direzione ovest sulla stessa fino a quota 453 s.l.m. e verso sud fino ad incontrare la via Foce; si prosegue lungo questa fino alle porte della città di Carrara continuando per via S. Francesco ed ancora portandosi tramite la circonvallazione sul viale XX Settembre; abbandonandolo in prossimità della località Fabbrica, si prosegue

nella via Carriona in direzione del villaggio S. Luca e da qui sulla via provinciale si ritorna sulla s.s. Aurelia. Avanzando in direzione di Massa sino alla località Codupino, il limite prosegue lungo il canale Ricortola verso mare fino all'autostrada A12 che si segue per un tratto sino ad incontrare la via Marina Vecchia e per questa si ritorna al punto in cui la via Aurelia oltrepassa il fiume Frigido. Risalendo il corso del fiume si ritorna verso la città seguendo la via Bassa Tambura, sino in località S. Lucia e poco oltre in località Capaccola; superato il centro abitato si ritorna ancora sulla via Aurelia seguendola fino al confine della provincia.

Partendo dalla frazione montana di Morana in comune di Pontremoli, si costeggia a sud l'autostrada della Cisa fino ad intersecare la mulattiera che porta in località Belvedere; si segue poi detta mulattiera verso la strada comunale per Bassone fino alla frazione di Sergola, si segue poi la strada per la frazione di Casa Corvi fino al ponte dell'autostrada della Cisa, si prosegue lungo detta autostrada fino all'altezza del cavalcavia della strada comunale per la località di Scorano che si costeggia fino alla località Baraccone, da qui si segue la mulattiera fino a raggiungere il torrente Gordana, si segue poi il crinale fino all'incrocio con la strada comunale per la frazione di Valle (Torrano), attraverso l'abitato di Valle si segue la strada carrabile che dalla frazione Valle porta alla frazione Campoli e si riallaccia alla strada comunale per Arzelato in località Cà del Palo e da qui la si segue per abbandonarla all'inizio della mulattiera a quota 390 s.l.m. che porta fino alla frazione di Arzelato. Attraversato l'abitato di Arzelato si ritorna sulla strada provinciale per un tratto oltre il paese dove si prosegue per successiva mulattiera fino alla frazione di Careola, attraverso l'abitato della frazione montana di Careola si giunge al crinale a quota 467 s.l.m. fino a quota 338 s.l.m. fino alla frazione di Castagnetoli nel comune di Mulazzo.

Dalla frazione montana di Castagnetoli, ancora per strada mulattiea a quota 436 s.l.m., ci si porta in località Pozzo e si prosegue fino all'incontro con la strada provinciale che dall'abitato di Mulazzo raggiunge la frazione di Gavedo. Dalla località di Gavedo, comune di Mulazzo, con strada mulattiera si raggiunge il canale della Costa che si percorre fino ad incrociare nuovamente la strada provinciale Foce-Pieve di Castevoli; da questo punto il confine è delimitato dal confine comunale di Tresana che si segue fino a quota 458 s.l.m., poi tramite mulattiera si raggiunge il canale Nasso e poi sempre tramite mulattiera il canale Osca, che si segue nell'interno dell'alveo fino ad incontrare l'alveo del torrente Canale di Borra Grande che si segue fino alla località Madonna del Canale dalla quale percorrendo un tratto di mulattiera si raggiunge la località Perra, e di seguito passando per la strada asfaltata si raggiunge la quota 571 s.l.m., da qui ancora per mulattiera si raggiunge la località di Pietrasalta ed attraverso un tratto di strada asfaltata si raggiunge la mulattiera e la si segue fino a località Tavella alla quota di 459 s.l.m. in località Colombiera del comune di Tresana.

Da qui si segue la strada provinciale per Montedivalli in direzione Montedivalli fino alla quota 600 s.l.m. in località Montesolini dalla quale si imbocca un breve tratto di mulattiera in prossimità del monte Castellaro, fino ad incontrare il confine della provincia che si segue ininterrottamente fino in località Albiano e attraverso il ponte della ferrovia La Spezia-Parma si risale in prossimità della località Il Tosone lungo il canale di Figaro in direzione nord-ovest per sentiero, toccando l'abitato di Chiamici a quota 260 s.l.m., scendendo nuovamente per la strada mulattiera fino alla località Isola, in comune di Aulla dove incontrando l'autostrada della Cisa la si segue verso nord fino in prossimità del viadotto che sovrasta la strada provinciale per Mulazzo in località Pieve di Saliceto in territorio comunale di Pontremoli, si segue poi detta provinciale in direzione dell'abitato della frazione di SS. Annunziata nel comune di Pontremoli. Da qui, seguendo la linea ferroviaria, si raggiunge in località Scorcetoli, la strada provinciale che si segue fino alla località Caprio di Sotto, si segue poi la via comunale in prossimità del Colle del Monte, si prende la mulattiera, si segue il fosso del Torchio fino ad incontrare il confine comunale che si segue fino alla strada carrabile che raggiunge la località Bosta, proseguendo fino a quota 598 s.l.m. per seguire il fosso d'Arela, il torrente Caprio, la località Rocca Sigillina e verso nord su mulattiera fino a quota 495 s.l.m.

Si segue la mulattiera che passa in prossimità di Serravalle, si raggiunge la frazione Torasco, si segue il canale di Ardondola fino a quota 909 s.l.m., si prosegue in direzione nord-ovest per un breve tratto di mulattiera fino ad incontrare la carrabile che attraverso il monte Brusciol si raggiunge la località La Crocetta il monte Carnevale, la località Casalina per raggiungere la località Mignegnio, si risale a quota 253 s.l.m. verso S. Terenziano per seguire poi il corso del fiume Magra fino ad incontrare la strada provinciale che si segue fino alla località Traverde, quindi per mulattiera si raggiunge la località Vederze da cui si segue il corso del canale di valle fino alla strada comunale che si ricollega al centro di Morana tramite la sede autostradale.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Val d'Arno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata:

seguendo la linea coincidente al confine amministrativo della provincia di Firenze a partire dall'intersezione di questo con il fiume Arno ad est in località Podere le Fornaci, si prosegue lungo il confine amministrativo verso nord fino all'incontro con il confine regionale in località Montefalco. La linea prosegue, sempre coincidente con il confine regionale, dapprima in direzione nord e successivamente in direzione sud-ovest fino all'incontro con il confine della provincia di Prato in coincidenza della confluenza del Fosso Casoncini con il torrente Limentra di Treppio. Quindi la linea prosegue verso sud lungo il confine provinciale di Prato costeggiando il torrente Ombrone fino alla confluenza di questo con il torrente Stella in località Podere Bocca Stella. La linea continua proseguendo il torrente Ombrone fino alla confluenza di questo nel fiume Arno nei pressi della stazione ferroviaria di Carmignano, quindi segue il corso dell'Arno procedendo verso sud e quindi dalla località Ambrogiana verso ovest. La linea continua seguendo il fiume Arno fino all'incrocio di questo con il confine provinciale in località Marcignana dove segue il confine amministrativo della provincia di Firenze verso sud e in località C. Quinto continua in direzione ovest fino a ricongiungersi con il fiume Arno nel punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

La restante parte del territorio amministrativo del comune di Fucecchio compresa nella menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto a sud-est dal fiume Arno in località S. Pierino nel comune di Fucecchio, segue in direzione ovest lungo il fiume Arno fino al confine provinciale in località R. Bassi; quindi procede in direzione nord fino alla località Biagione e continua verso est lungo il confine provinciale fino all'incontro di questo con il canale del Terzo nei pressi della località C. Morette da dove prosegue in direzione sud lungo il canale Maestro sino alla località Ponte del Burello; da qui la linea prosegue lungo la strada comunale proveniente da Massarella fino al congiungimento di questa con il fiume Arno in località S. Pierino dove la delimitazione ha avuto inizio.

8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Pistoia e Firenze, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata:

Da una linea che partendo da un punto a nord sul torrente Stella, in località stazione di Masotti del comune di Serravalle Pistoiese, prosegue in direzione sud-est fino alla confluenza del torrente Ombrone in località Poggetto, nel comune di Poggio a Caiano; segue quindi lo stesso torrente Ombrone fino alla sua confluenza nel fiume Arno. La linea prosegue in direzione ovest lungo il fiume Arno dalla stazione ferroviaria di Carmignano fino alla località San Pierino nel comune di Fucecchio; quindi prosegue in direzione nord lungo la strada comunale per Massarella fino al canale Maestro in località ponte del Burello, quindi prosegue sempre in direzione nord lungo lo stesso canale Maestro fino alla conflenza in esso del fiume Nievole in località Porto dell'Uggia. Da qui prosegue ancora verso nord lungo lo stesso fiume Nievole fino alla località di Ponte di Serravalle. Quindi continua in direzione nord-est lungo la strada statale n. 435 fino a congiungersi in località Masotti con il torrente Stella, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Art. 4.

Catteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, per i nuovi impianti, oltre le forme tradizionali di allevamento, sono consentite nuove forme purché specificamente autorizzate dal Consorzio di tutela.

2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purché le olive provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di cui all'art. 3 e iscritti per l'uso di una o più menzioni geografiche aggiuntive.

3) Ogni anno il produttore, in sede di denuncia preventiva di produzione massima da farsi ai sensi del punto 7 dell'art. 4, ovvero entro il 30 settembre dell'anno di raccolta, deve dichiarare la volontà di utilizzare in tutto o in parte le menzioni geografiche aggiuntive in conformità al presente disciplinare.

4) Il produttore, al momento della denuncia di produzione delle olive come indicato al punto 8 dell'art. 4 e comunque entro il 30 gennaio della stessa campagna olearia, deve dichiarare la produzione di olio per la quale vuole utilizzare la o le menzioni geografiche aggiuntive.

5a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Seggiano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona climatica del castagno del monte Amiata, individuata dal limite delle trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.

5b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Lucchesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

5c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano della Lunigiana» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

5d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Arezzo» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 5 dell'art. 3.

5e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Senesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro dell'Eocene e dell'Oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene; calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei cavernosi (travertini) del Miocene e del quaternario recente; sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e comunque gli altri microcentri in cui tradizionalmente la coltura olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di longevità.

5f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Firenze» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da conglomerati del Miocene, nonché da substrati argillosi (argille scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del quaternario).

5g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Montalbano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative.

5h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano dei Monti Pisani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.

6) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» viene effettuata nel periodo preventivamente stabilito dal Consorzio di tutela. La denuncia delle olive deve essere effettuata entro il termine massimo previsto per la raccolta.

7) Al fine di garantire la reale consistenza della produzione ogni anno sono definite le rese massime in olive e in olio per menzione geografica aggiuntiva, area omogenea o provincia a seguito delle rilevazioni effettuate dalle associazioni di produttori riconosciute e/o dal Consorzio di tutela.

Per ciascuna campagna olearia le associazioni di produttori riconosciute, a seguito delle rilevazioni effettuate, definiscono e comunicano al Consorzio di tutela, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio ed alla regione Toscana i seguenti dati:

entro il 30 settembre - la previsione della produzione massima di olive;

entro il 15 gennaio - le rese massime delle olive in olio.

8) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

9) Per i produttori non associati la certificazione di cui al punto precedente deve essere rilasciata da organismi designati dalla regione Toscana previa esibizione da parte dei produttori della documentazione rilasciata dai titolari degli impianti di molitura, di cui al punto 7 del successivo art. 5, attestante che la trasformazione delle olive è avvenuta nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» comprende l'intero territorio amministrato dalla regione Toscana.

1*a)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Seggiano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2 dell'art. 3 della provincia di Grosseto.

1*b)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3 dell'art. 3.

1*c)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano della Lunigiana» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4 dell'art. 3.

1*d)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5 dell'art. 3.

1*e)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denonimazione di origine controllata «Toscano delle Colline Senesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6 dell'art. 3.

1*f)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Firenze» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7 dell'art. 3.

1*g)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Montalbano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8 dell'art. 3.

1*h)* La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano dei Monti Pisani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9 dell'art. 3.

2) È facoltà della regione Toscana, previo parere del Consorzio di tutela, consentire che le suddette operazioni di estrazione dell'olio siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1*a)*, 1*b)*, 1*c)*, 1*d)*, 1*e)*, 1*f)*, 1*g)*, 1*h)*, purché all'interno del territorio amministrativo della regione Toscana.

3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.

4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.

6) I detentori delle partite di olio da sottoporre ad analisi chimico-fisica ed organolettica ai fini dell'utilizzo della denominazione di origine controllata devono presentare richiesta al Consorzio di tutela di certificazione del prodotto da loro detenuto.

7) La regione Toscana istituisce uno schedario degli impianti di molitura autorizzati alla lavorazione delle olive per la produzione di oli di cui all'art. 1, fissandone l'ambito di operatività riferito alle menzioni geografiche aggiuntive.

8) Gli impianti di molitura, iscritti allo schedario regionale, autorizzati alla produzione di oli di cui all'art. 1, devono rispettare le norme atte a mantenere le caratteristiche proprie del frutto ed a conservare al prodotto la migliore qualità organolettica. Inoltre, devono osservare le norme di produzione stabilite dalla regione Toscana su proposta del Consorzio di tutela.

9) In base alla rispondenza dei parametri stabiliti, la regione Toscana aggiorna annualmente lo schedario degli impianti di molitura e confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

odore: di fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di foglia;

sapore: di fruttato marcato;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

indice di rifrazione a 25 °C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 8-14%;

acido palmitoleico: 0,5-1,5%;

acido stearico: 1,1-3%;

acido oleico: 73-83%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%

acido arachico: < 0,6%;

acido eicosenoico: < 0,4%;

polifenoli totali: >= 60mg/kg;

tocoferoli: >= 40mg/kg.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Seggiano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dorato;

odore: buono con leggera fragranza;

sapore: di fruttato leggero;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: <= 10 meqO2/kg;

K 232: <= 2,0;

K 270: <= 0,20.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

odore: di fruttato leggero;

sapore poco piccante con intensa sensazione di dolce;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

saggio Kreiss: negativo;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9-13%;

acido palmitoleico: 0,4-1,2%;

acido stearico: 0,5-3%;

acido oleico: 75-80%;

acido linoleico: < 8%;

acido linolenico: < 0,9%

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano della Lunigiana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

odore: di fruttato leggero;

sapore: poco piccante con intensa sensazione di dolce;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

saggio Kreiss: negativo;

indice rifrazione: nella norma

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9-13%;

acido palmitoleico: 0,4-1,2%;

acido stearico: 0,5-3%;

acido oleico: 75-80%;

acido linoleico: < 8%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde intenso carico al giallo con evidenti note cromatiche verdi;

odore: di fruttato intenso;

sapore: piccante e leggermente amaro che con il tempo si attenua. Retrogusto persistente;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a grammi 0,5 per 100.grammi di olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

saggio Kreiss: negativo;

indice rifrazione: nella norma

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9-12,5%;

acido palmitoleico: < 1,5%;

acido stearico: 1,2 a 2,5%;

acido oleico: 75-81%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo;

odore: fruttato;

sapore: piuttosto piccante e leggermente amaro con lievi accenni erbacei;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 12 meqO2/kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

Delta K: max 0,01;

acido palmitico: 9-12,5%;

acido palmitoleico: <= 1,3%;

etacido stearico: <= 3%;

acido oleico: 73-80%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%;

steroli totali: <= 250 mg/100g.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano delle Colline di Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

odore: di fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di foglia;

sapore: di fruttato da medio a marcato;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

saggio di Kreiss: negativo;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 8,5-12,5%;

acido palmitoleico: 0,45-1,0%;

acido stearico: 1,1-2,5%;

acido oleico: 76-82%;

acido linoleico: < 7%;

acido linolenico: < 0,9%;

polifenoli totali: >= 100mg/kg;

tocoferoli: >= 80mg/kg.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano di Montalbano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

odore: di fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di foglia;

sapore: di fruttato con percezione di piccante;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

indice di rifrazione a 25 °C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 8-14%;

acido palmitoleico: 0,5-1,5%;

acido stearico: 1,5-3%;

acido oleico: 75-83%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%;

polifenoli totali: >= 80mg/kg;

tocoferoli: >= 60mg/kg.

9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano dei Monti Pisani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con toni di verde;

odore: di fruttato leggero;

sapore: di fruttato con leggera percezione di piccante e intensa sensazione di dolce;

punteggio al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: <= 16 meqO2/kg;

indice di rifrazione a 25 °C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 8,8-12%;

acido palmitoleico: 0,4-1,2%;

acido stearico: 0,5-3%;

acido oleico: 75-79%;

acido linoleico: < 8%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%.

11) I parametri qualitativi di cui sopra e quelli non espressamente citati devono comunque risultare conformi alla vigente normativa U.E.

12) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione e l'esame organolettico.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine controllata «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc. preventivamente autorizzati dal Consorzio di tutela.

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell' azienda e se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Toscana.

5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Toscano».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della D.O.C. «Toscano».

7) Il nome della denominazione di origine controllata «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

8) Il produttore imbottigliatore deve presentare al Consorzio di tutela la bozza dell'etichetta per essere sottoposta ad approvazione. Il Consorzio deve comunicare entro trenta giorni le eventuali variazioni da apportare.

9) La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

10) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano» deve essere immesso al consumo in recipienti idonei di capacità non superiore a litri 10.

11) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Toscano», accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti idonei di capacità non superiore a litri 5.

12) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

97A5670

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 giugno 1997.

Integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 70 del 9 maggio 1997 concernente l'approvazione del progetto esecutivio del primo lotto dei lavori: «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi».

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 70 del 9 maggio 1997, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che la predetta ordinanza nel dispositivo, per mero errore materiale, non reca la conferma della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento con riferimento al progetto esecutivo predetto di che trattasi, già contenuta nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996 relativa all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in argomento;

Ritenuto di dover integrare il testo del dispositivo della ordinanza n. 70 del 9 maggio 1997;

Su proposta del sub-commissario governativo;

Ordina:

Articolo unico

All'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, n. 70 del 9 maggio 1997, devono intendersi aggiunti i seguenti commi:

«2. È confermata, con riferimento ai lavori di cui al progetto "esecutivo" approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996.

3. Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, già fissati con la citata ordinanza 44 del 18 giugno 1996, nonché tutte le disposizioni contenute nell'art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della medesima ordinanza».

Cagliari, 11 giugno 1997

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
FADDA

97A5699

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 27 dicembre 1996, n. 5923.

Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16 maggio 1996, n. 2357: «Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale».

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

Con la circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 sono state impartite direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Al fine di consentire una precisa e puntuale applicazione di tali direttive si rende necessario fornire le seguenti precisazioni ed integrazioni:

l'importo di 200.000 ECU (IVA esclusa) indicato dalla stessa circolare è riferito a gare aventi per oggetto esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni riconducibili ad una delle pertinenze di esercizio indicate. Nel caso di gare aventi per oggetto lavori stradali di più ampia portata, tra i quali è inserita la fornitura e posa in opera di uno dei suddetti beni, l'importo di 200.000 ECU (IVA esclusa) è riferito esclusivamente a quest'ultima;

considerato che, come già indicato dalla suddetta circolare, le direttive impartite con la stessa sono motivate da esigenze di tutela della sicurezza stradale e non entrano nel merito della problematica dell'affidamento, si precisa che la diversa documentazione richiesta, al di sotto e al di sopra della soglia comunitaria, ha unicamente lo scopo di consentire un approccio graduale al sistema di qualità aziendale;

considerate le difficoltà che sono state rappresentate dagli operatori del settore relativamente al rilascio «delle certificazioni di conformità del prodotto secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 900/94», per le gare al di sotto dei 200.000 ECU il relativo periodo della suddetta circolare è modificato come segue: "per le gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti devono presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto dalle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale di appalto dell'ente committente. Prima dell'avvio dei lavori relativi alle pertinenze di sicurezza e della consegna dei lavori nel caso di appalti di sola fornitura e posa in opera delle pertinenze stesse dovrà essere esibito il certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, in base alle procedure di valutazione dello schema n. 3 delle norme ISO/IEC che prevedono l'esecuzione di prove di tipo e di prove di sorveglianza con campionamento della produzione. Fino alla data del 31 maggio 1997 detto certificato può essere sostituito da una dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014". Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE, lo stesso sostituisce la certificazione o dichiarazione di conformità;

con riferimento alle pertinenze di esercizio indicate dalla circolare quali apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti, si rileva l'applicabilità dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della direttiva comunitaria 89/106/CEE; tale disposizione individua il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organismo di certificazione e di ispezione circa la rispondenza di tali prodotti al requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità) di cui all'allegato *A* del decreto medesimo. Pertanto, limitatamente a tali pertinenze, il certificato di conformità di cui al punto precedente deve essere rilasciato da detto servizio;

limitatamente alla fornitura e posa in opera della segnaletica fino alla data del 1° gennaio 1998 è consentito, anche per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), presentare unicamente la dichiarazione richiesta per le gare di importo inferiore alla suddetta soglia integrando la stessa con l'impegno di avvalersi di fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (*).

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 106

(*) Detto impegno deve ritenersi riferito anche a gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU.

97A5700

CIRCOLARE 9 giugno 1997, n. **3107.**

Modifiche alla circolare n. 5923 del 27 dicembre 1996 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16 maggio 1996.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

Come è noto, con circolare n. 2357 del 16 maggio 1996, n. 2357, sono state impartite direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Con successiva nota n. 5923 del 27 dicembre 1996 recante «precisazioni ed integrazioni» alla circolare medesima, si è provveduto a chiarire alcune disposizioni ed a prorogare alcuni termini previsti per l'entrata in vigore della relativa disciplina.

Tuttavia, in considerazione della tardiva pubblicazione di detta circolare rispetto alla data di emanazione ed al fine di garantire una opportuna gradualità nell'applicazione della disciplina in materia, si rende necessaria un'ulteriore revisione dei tempi di applicazione:

con riferimento alle gare di importo inferiore alle 200.000 ECU, la possibilità per le imprese partecipanti alle gare di avvalersi della dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014, in alternativa al certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, deve intendersi prorogata al 31 dicembre 1997;

la facoltà per gli operatori nel campo della segnaletica stradale di presentare, anche per le gare di importo al di sopra della soglia comunitaria delle 200.000 ECU, unicamente la certificazione richiesta per le gare di importo inferiore fino alla data del 1° gennaio 1998, è estesa alle imprese operanti nei settori individuati nelle lettere *d), e), f), g)* ed *h)* della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996.

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 107

97A5701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Moroni (Comore)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Maurizio Buresti, vice console onorario in Moroni (Comore), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam della documentazione relativa al rinnovo di passaporti nazionali;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5679

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Belem (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La Sig.ra Roberta Maiorana, vice console onorario in Belem (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Recife;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Recife;

9) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5680

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Adelina Paschini Demetrescu, vice console onorario in Craiova (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme a carattere amministrativo con esclusione di quelle a carattere notarile;

4) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale e trattazione delle principali funzioni consolari relative alla navigazione fluviale, sentita, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5681

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 luglio 1997

Dollaro USA	1744,46
ECU	1917,86
Marco tedesco	972,28
Franco francese	287,78
Lira sterlina	2911,15
Fiorino olandese	863,42
Franco belga	47,084
Peseta spagnola	11,548
Corona danese	255,19
Lira irlandese	2622,10
Dracma greca	6,190
Escudo portoghese	9,630
Dollaro canadese	1270,45
Yen giapponese	15,006
Franco svizzero	1178,45
Scellino austriaco	138,19
Corona norvegese	235,39
Corona svedese	224,28
Marco finlandese	329,63
Dollaro australiano	1285,84

97A5768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Gemma», in Ercolano

Con decreto ministeriale 23 giugno 1997 il dott. Adolfo Bittarelli, nato a Napoli il 14 aprile 1960, è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Gemma», con sede in Ercolano (Napoli), in sostituzione del dott. Mario Renino, dimissionario.

97A5682

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questo ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare n. N19X (Storia del diritto italiano), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

97A5705

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione per la disciplina «psicologia dell'educazione».

Facoltà di scienze politiche:

settore S01A statistica per la disciplina «Statistica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

97A5704

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna 9 maggio 1997 concernente: «Approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano". Integrazione del dispositivo. (Ordinanza n. 71)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997).

Il titolo, il numero e la data di emissione della ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono rettificati nel modo seguente:

il titolo dell'ordinanza, riportato sia nel sommario che alla pag. 38, prima colonna, dalla suddetta *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «*Ordinanza 11 giugno 1997. Integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 71 del 9 maggio 1997, concernente la approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: "Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano". (Ordinanza n. 75).*»;

la data apposta in calce alla predetta ordinanza, immediatamente prima del nominativo del commissario governativo, alla fine della pag. 38, seconda colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «Cagliari, *9 maggio 1997*», leggasi: «Cagliari, *11 giugno 1997*».

97A5706

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri concernente: «Ristrutturazione della rete consolare di prima categoria in Svizzera». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna dell'ultima pagina, articolo 15, primo rigo, dove è scritto: «La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in San Gallo ...», leggasi: «La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria *e di prima classe* in San Gallo ...».

97A5726

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, concernente: «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 14, prima colonna, la firma apposta in calce, prima del visto, dove è scritto: «Il Ministro: *Napolitano*», leggasi: «Il Ministro: *Berlinguer*».

97A5725

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189